

SERVIZIO LEGISLATIVO
Luglio – Agosto – Settembre – Ottobre – Novembre 2009

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Giustizia

Legge 15 luglio 2009 n. 94

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Materia:ordine pubblico

Pubblicazione G.U. n. 176 del 24 luglio 2009- supplemento ordinario

Legge 10 luglio 2009 n. 23

Modifiche all'art. 6 del D.L. 28/2/2009 n. 82

In materia di arruolamento e dei congiunti appartenenti alle forze armate vittime del dovere

Materia:famiglia,caduti e feriti per servizio,reclutamento militare ,forme economiche di assistenza

Pubblicazione: G.U. n. 168 del 22 luglio 2009

Minori

Legge 3 agosto 2009 n. 112

Commissione parlamentare per l'infanzia .

Istituita commissione bicamerale

Pubblicazione:G.U. n. 186 del 16 agosto 2009

Circolare Inps 112/2009 25 ottobre 2009

Congedo di lavoro al padre anche se la moglie è casalinga.

Il padre dipendente può usufruire dei riposi giornalieri per la cura dei figli entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dell'ingresso in famiglia del minore adottato, anche se la madre è casalinga, ma momentaneamente impegnata in altre attività che le impediscono di prendersi cura del figlio.

In particolare i permessi di una o due ore al giorno possono essere usufruiti dal padre anche quando la madre casalinga è impegnata in attività come accertamenti sanitari,partecipazione a pubblici concorsi,cure mediche e simili. Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma ,anche nell'ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto. L'unico vincolo è che l'attività che tiene impegnata la madre sia debitamente documentata.

Scuola

Decreto legge 25 settembre 2009 n. 134

Disposizioni urgenti per la continuità del servizio scolastico per l'anno 2009/2010

Pubblicazione: G.U. n .227 del 30 settembre 2009

Economia

Legge 3 ottobre 2009 n. 141

Decreto anticrisi

Materia: imposte straordinarie . Evasione fiscale, condono,energia, stretto di Messina, responsabilità amministrativa.

Tra le altre disposizioni, la norma contiene le norme del titolo V delle sanzioni disciplinari pertanto nascono importanti doveri di informazione per tutto il personale, all'inizio dell'entrata di ogni Ufficio devono essere affissi i due codici, uno per il personale dirigente, uno per tutti gli altri (riforma Brunetta).

Pubblicazione: G. U. n. 230 del 3 ottobre 2009

Giustizia

Decreto del Governo

Attuazione legge n. 69 del 18 giugno 2009

Il decreto attuativo della riforma contiene le alternative al contenzioso. Per il nuovo istituto della mediazione è previsto un rodaggio di 18 mesi.

Nuova soluzione preordinata: La mediazione è l'attività svolta da un soggetto imparziale che assiste due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole o di una proposta per la soluzione della controversia. La conciliazione è l'atto finale della mediazione.

Possono svolgere l'attività di mediatore: professori universitari in discipline economiche e giuridiche, professionisti iscritti in albi professionali in materie economiche e giuridiche, magistrati in pensione, soggetti di formazione con frequenza di appositi corsi, inoltre è richiesto il possesso di alcuni requisiti di onorabilità

Quando il tentativo è obbligatorio: controversie nelle quali non è possibile agire in un giudizio ordinario se non si è prima tentata la mediazione: condominio, diritti reali (proprietà, usufrutto, ipoteca ecc.), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica o da diffamazione a mezzo stampa, contratti associativi, bancari e finanziari.

Il procedimento di mediazione deve concludersi entro 4 mesi.

Pubblicazione G.U. n. 140/2009

Proposte, leggi approvate non ancora pubblicate

Sanità

D.L. 624/A Camera –approvato il 19 settembre 2009

La legge stabilisce che le cure palliative e le terapie del dolore sono obiettivo prioritario del piano sanitario nazionale e che con il concorso delle regioni va costituita una rete per l'assistenza ai pazienti sia negli Hospice sia a domicilio.

La normativa rende anche più semplice prescrivere farmaci antidolore. Il medico non dovrà più utilizzare un ricettario speciale e alcuni oppiacei e derivati dalla cannabis vengono ora eliminati dalla lista degli stupefacenti e inseriti nell'elenco dei farmaci. La legge recepisce il pensiero che è dovere assoluto del medico eliminare qualunque sofferenza sapendo che il dolore ha una duplice natura: una fisica e una psichica.

Moratoria internazionale sull'aborto

(Mozione Camera Buttiglione e altri 1-00192 15 luglio 2009)

La camera ha approvato una moratoria internazionale sull'aborto il 15 luglio 2009 che impegna il governo italiano a promuovere una risoluzione delle Nazioni Unite che “condanni l'uso dell'aborto come strumento di controllo demografico ed affermi il diritto di ogni donna a non essere costretta o indotta all'aborto.”

L'iniziativa è partita dal presidente dell'Udc Buttiglione, analoga iniziativa anche dal deputato Pdl Lucio Barani, a favore della mozione anche Paola Binetti, mentre gli altri deputati Pd e dell'Ivd si sono astenuti.

Sentenze

Corte Costituzionale

La Corte ha parzialmente bocciato la legge 40 sulla procreazione assistita.

La sentenza, scritta dal giudice Alfio Finocchiaro, è stata depositata il giorno 8 maggio e fissa due importanti principi: l'autonomia e responsabilità del medico” nello stabilire di volta in volta il numero necessario di embrioni da impiantare “riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna ed eventualmente del feto”.

Il ricorso al congelamento di quegli embrioni “prodotti, ma non impiantati per scelta medica (sino ad oggi la legge consentiva la crioconservazione solo in caso di non prevedibile malattia acuta della donna).

Secondo la Consulta resta “salvo il principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiori a quello strettamente necessario”, tuttavia a stabilire tale numero saranno “accertamenti

demandati, nella fattispecie concreta, al medico con esclusione della previsione dell'obbligo di un unico e contemporaneo impianto e del numero massimo di embrioni da impiantare".

In questo modo sottolinea la Corte nella sentenza si elimina "sia la irragionevolezza di un trattamento identico di fattispecie diverse, sia la necessità, per la donna, dei sottoporsi eventualmente ad altra stimolazione ovarica, con possibile lesione del suo diritto alla salute". La "logica conseguenza" della bocciatura del limite di tre embrioni (art. 14 comma 2) è, aggiunge la Consulta "una deroga al principio generale di divieto di crioconservazione"; deroga che "determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti, ma non impiantati, per scelta medica".

Per questo motivo, la Consulta dunque ha dichiarato illegittimo anche l'art. 14, comma 3 della legge 40, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuata senza pregiudizio per la salute della donna."

(Per informazione si è riportato il solo aspetto giuridico).

Censimento delle associazioni

L'Agenzia delle Entrate rivolge 38 quesiti alle associazioni con il modello "Eas". La finalità delle norme è quella di consentire all'Agenzia di acquisire dati e notizie utili, diversamente non acquisibili, per far emergere le cosiddette "false non profit". Molte delle informazioni che l'Agenzia chiede agli enti sarebbero già in possesso di quelle amministrazioni pubbliche (le Regioni) e delle stesse direzioni regionali delle entrate, che controllano le associazioni in forza delle normative speciali (fra tutte le associazioni di promozione sociale). Sebbene la legge n. 241/90 e lo statuto dei diritti dei contribuenti affermino che "non possono essere richieste, informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente" e l'Agenzia delle Entrate abbia assicurato che la dichiarazione è, in sostanza, un censimento, con la circolare 12 della stessa Agenzia si afferma che **chi non partecipa al "censimento" perde l'agevolazione con conseguenze gravi sul suo status di ente non commerciale.**

Infatti, in caso di inadempimento, le associazioni non potranno considerare decommercializzate le quote sociali e le entrate derivanti da cessione di beni e dalle prestazioni di servizi contro corrispettivo, effettuate a favore dei soci. Poiché per le piccole organizzazioni gran parte delle entrate è rappresentata proprio dalle quote e dai corrispettivi da soci, la perdita della qualifica di ente non commerciale resta, dunque, un pericolo. Viene ridotto l'adempimento, in seguito anche alla proroga, ad altre categorie di associazioni e in particolare, alle associazioni che sono già iscritte in pubblici registri o conosciute dall'amministrazione pubblica. A tal proposito però si succedono ancora tavoli di lavoro presso il Ministero del Lavoro con i rappresentanti delle principali associazioni, onlus e organizzazioni.

In particolare, il rappresentante legale deve dichiarare in base ai punti 10 e 27 del modello se i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità, rimborsi, spese forfettarie, e il codice fiscale degli amministratori dell'ente. Dati che sono apparsi a molti eccessivi rispetto alla logica dell'articolo 30 e alle finalità del censimento fiscale delle associazioni.

Nei quesiti 31 e 32 poi si chiede al legale rappresentante di dichiarare che i contributi pubblici sono pari a euro ..., e se esistono avanzi di gestione, ma in nessuno dei due casi c'è un anno di riferimento. E' stata stabilita la **proroga al 15 dicembre 2009**, che rappresenta un'importante ammissione dell'amministrazione finanziaria a proposito della complessità dello strumento previsto dall'articolo 30 del DL 185/08. Il comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 15 ottobre ha escluso, esentandole, le Onlus, perché già considerate sotto il controllo delle direzioni regionali delle entrate, che provvedono a verificarne sia i requisiti formali in sede di acquisizione della qualifica fiscale, sia il concreto perseguimento delle finalità statutarie in occasione di controlli per settore di attività. Nell'elenco delle esentate si aggiungono, oltre alle Onlus, le organizzazioni di volontariato che realizzano attività commerciali e produttive in linea con il DM 25 maggio 1995, le pro-loco e le associazioni sportive dilettantistiche.

Aggiornamento

Censimento delle associazioni

Circolare 45/E del 29 ottobre 2009

La circolare semplifica il modello EAS.

Tra i quesiti risolti l'introduzione di un'ampia categoria di enti obbligati alla compilazione parziale del modello. Questa previsione consente a molte associazioni di assolvere l'adempimento con minori pressioni e difficoltà. Dalle 36 dichiarazioni, perché due non hanno opzioni, ossia quelle relative ai dati anagrafici dell'ente, l'obbligo si riduce a 5 per una serie di realtà.

Tra queste realtà sono: le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri (legge 383/ 2000), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e non esonerate, le associazioni riconosciute iscritte nei registri delle persone giuridiche, le Onlus “parziali” (comma 9, articolo 10, Dlgs 460/1997) se hanno natura di enti associativi e fruiscono,per le attività diverse da quelle istituzionali,delle agevolazioni previste dagli art. 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972.

Pertanto il software per la redazione del modello è stato aggiornato il 3 novembre,recapendo le novità interpretative della circolare 45/E e,in particolare,proprio la non obbligatorietà della compilazione di gran parte delle dichiarazioni.

Le parti del modello EAS che debbono essere compilate dalle associazioni parzialmente esonerate,indicate sopra sono:

Dichiarazione 4

L'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali

L'ente deve indicare se da esso derivano articolazioni locali sottostanti,indipendentemente dal fatto se queste abbiano o meno autonoma soggettività giuridica.

Dichiarazione 5

L'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente

Caso opposto a l precedente di cui sopra :l'associazione deve indicare l'ente nazionale che ispira i principi dell'associazione stessa e del quale è “rappresentante” a livello locale o funzionale.

Dichiarazione 6

L'ente è affiliato a federazioni o gruppi

Il riferimento è qui più generale e presuppone l'esistenza di eventuali patti federativi.

Dichiarazione 25

L'ente opera prevalentemente nel seguente settore

La scelta dell'associazione deve ricadere su un solo settore ,quello corrispondente all'attività prevalente o indicare quello che meglio corrisponde alla propria attività.

Dichiarazione 26

In caso di non svolgimento di attività tra quelle riportate nelle istruzioni,è possibile non barrare alcuna casella.

Le associazioni riconosciute come persone giuridiche devono compilare anche il punto 3.

La rete nazionale dei Centri di servizio ha raggiunto un accordo con il Caf Acli per sostenere le associazioni nella compilazione .

Call center della agenzia delle entrate per informazioni per fissare un appuntamento eventualmente è 848.800.444.

Potete inviare eventuali richieste di quesiti alla sede nazionale.